

Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica

Documento di consultazione 530/2019/R/eel

Osservazioni di Elettricità Futura

27 gennaio 2020

Osservazioni di carattere generale

Elettricità Futura condivide gli obiettivi perseguiti dall'Autorità con il documento di consultazione 530/2019, finalizzati da un lato a ridurre il rischio per il Sistema a fronte di inadempimenti degli operatori e dall'altro a ottimizzare le disposizioni attualmente previste dal Codice di Rete, in modo da ridurre i costi per gli operatori e quindi anche per i clienti finali. Inoltre, riteniamo che una regolazione priva di zone grigie, funzionale ad una sempre maggiore solidità e affidabilità del Sistema, favorisca la competitività degli operatori e la leale concorrenza nel mercato retail dell'energia elettrica.

Gli orientamenti dell'Autorità rispecchiano esigenze da tempo segnalate da parte degli operatori, a tre anni dall'introduzione del codice di rete, che ha evidenziato qualche criticità e margini di miglioramento, come dimostrato dall'utile analisi riportata in appendice al documento di consultazione.

Gli interventi dell'Autorità, come riportato nella premessa del DCO, vanno inseriti in un ampio quadro di revisione dell'attuale framework regolatorio, che deve necessariamente prevedere ulteriori misure, quali quelle – peraltro da tempo richieste da Elettricità Futura – finalizzate a permettere ai venditori una migliore gestione della morosità dei clienti finali, che talvolta rappresenta la causa iniziale di criticità che poi risalgono a monte della catena.

Si auspica che tra la data di pubblicazione e l'entrata in vigore del provvedimento non intercorrano meno di quattro mesi per consentire i necessari adeguamenti dei sistemi e delle relative procedure da parte di tutti gli operatori

Risposte agli spunti di consultazione

Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Q1- Q2. Come evidenziato nelle osservazioni di carattere generale, condividiamo l'intento di minimizzare il rischio di esposizione del Sistema attraverso la riduzione delle tempistiche connesse alla gestione degli inadempimenti (sollecito, diffida) e la conseguente decurtazione fino al 30% dell'entità delle garanzie che gli

utenti del trasporto sono tenuti a versare. La riduzione delle garanzie, inoltre appare andare a vantaggio di concorrenzialità, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi operatori.

In quest'ottica, è in generale condivisibile l'eliminazione della fase del sollecito e la parziale riduzione delle tempistiche a disposizione del distributore per comunicare la diffida all'utente del trasporto in caso di inadempienza. D'altro canto segnaliamo come, pur con l'impegno del distributore al massimo efficientamento delle procedure di controllo, un solo giorno per la comunicazione della diffida risulta essere un termine troppo breve per consentire l'espletamento delle verifiche tecniche sia da parte del DSO in merito all'effettivo avvenuto pagamento (sui diversi canali attivi) sia da parte del venditore della correttezza della fattura. Al fine di contemperare le diverse necessità, proponiamo pertanto che il distributore possa inviare la comunicazione di diffida a partire dal 5° giorno lavorativo dalla scadenza della fattura, e comunque entro il 7° giorno lav. In tal modo, si avrebbe una maggiore flessibilità operativa che se da un lato consente di ridurre i margini di errore da parte degli operatori, dall'altro non incide particolarmente sui tempi di risoluzione e quindi preserva l'obiettivo generale di contenere l'esposizione del Sistema.

Inoltre, con riferimento alle tempistiche a disposizione dell'utente del trasporto per presentare eventuali contestazioni, è opportuno tenere conto che tale intervallo di tempo (15 giorni successivi all'emissione della fattura) può talvolta essere parzialmente eroso dal tempo necessario allo SDI per pubblicare la fattura elettronica (alcuni giorni fino a un massimo di 5 giorni): i suddetti quindici giorni andrebbero pertanto incrementati di 2/3 giorni, proprio per compensare tale parziale erosione.

Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?

Q3. La seconda disequazione compresa nella nuova formulazione della condizione 2.5.c dovrebbe essere resa coerente con il periodo a disposizione del distributore per la comunicazione e l'efficacia della diffida di cui sopra (Q1- Q2). In altri termini, al fine di non incorrere in un ritardo di pagamento la i-esima fattura dovrebbe essere saldata entro i termini di pagamento della diffida, ovvero, in considerazione della tempistica sopra richiesta per l'invio da parte del DSO della diffida e dell'efficacia della stessa, entro e non oltre 13 giorni lavorativi in luogo dei 9 proposti nel DCO.

Resta però inteso – ed è bene chiarirlo esplicitamente nel provvedimento finale – che le condizioni di cui al 2.5 si applicano in presenza di fatture standardizzate di cui all'allegato C del CADE. In mancanza infatti di tracciati e modalità di comunicazione standard, come nel caso delle fatture per altri corrispettivi, l'attività gestionale di elaborazione e verifica risulta particolarmente onerosa e necessita di tempi più lunghi.

Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?

Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?

Q6. Nell'articolazione proposta delle soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie, si ritengono queste correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante?

Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore.

Q4. Sì, condividiamo la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR ai fini dell'adeguamento delle garanzie, qualora sottodimensionate.

Q5. In linea di principio, riteniamo corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia agli utenti in ritardo nel pagamento di una fattura anche quando l'ammontare prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice. Tuttavia, con riferimento a quanto riportato al paragrafo 3.3.6, riteniamo che i tempi di adeguamento della garanzia, indipendentemente dalla soglia, debbano essere quelli standard, ovvero 15 giorni, essendo difficile ottenere la prestazione delle garanzie in tempi più ridotti. Naturalmente, in coerenza con quanto riportato al paragrafo Q1- Q2 in merito alla gestione delle garanzie, la finestra temporale per la comunicazione della diffida dovrà essere individuata a partire dal 5° giorno dalla scadenza della fattura, e comunque entro il 7° giorno.

Q6. Si ritengono le soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante.

Q7. Si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.

Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?

Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell'ammontare di garanzie c.d. "tradizionali" richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente in funzione del livello del giudizio di rating?

Q10. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?

Q8-Q9. Condividiamo l'intento di rendere la procedura più sicura possibile, prevenendo criticità che potrebbero emergere a valle di un rapido e rilevante incremento dei punti di prelievo.

Proponiamo però una semplificazione relativamente a quanto proposto al paragrafo 3.4.6 e cioè riguardo al caso in cui si verifichi un incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente:

- gli operatori in possesso di giudizio di rating creditizio pari o inferiore a BBB/BBB+ di Standard&Poor's Corporation e Fitch Ratings o Baa1/Baa2 di Moody's Investor Services, sono tenuti a garantire l'intero ammontare del GAR^{newPOD} tramite garanzie tradizionali;
- gli operatori in classe di rating superiore non saranno tenuti a garantire l'importo del GAR^{newPOD} tramite garanzie tradizionali, continuando a prestare il solo giudizio di rating.

Q10. Si ritiene più corretto un periodo di 12 mesi visto che il rating viene aggiornato con i bilanci, su base annuale e in considerazione pure del fatto che la gran parte dei premi assicurativi ovvero delle fee bancarie hanno durata annuale

Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?

Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia "minima" di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio? Se si motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).

Q11-Q12 Si condivide l'orientamento proposto anche alla luce di quanto riportato nell'analisi in appendice al DCO.

Q13 Non si condivide l'ammissione di istituti non dotati di rating poiché in generale una significativa raccolta di premi assicurativi non corrisponde necessariamente ad una corrispondente consistente affidabilità nella corresponsione di eventuali garanzie.